



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI)
C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n. 0445/805080

COPIA

Rep. N. 27
Del 19-12-23

Prot. _____

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: **RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE: VERIFICA PERIODICA AL 31.12.2022 (ART. 20 DEL D.LGS. N. 176/2016)**

Il giorno **diciannove dicembre duemilaventitre** nella sala delle adunanze consiliari.

Previo notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione di **Prima**.

Fatto l'appello risultano:

CAPOVILLA PIERGILDO	P	ZANINI RONNIE	P
ZORDAN SOFIA	P	ZORDAN MARIA CRISTINA	P
DAL SANTO DIEGO	P	DAL CASTELLO ALBERTA	A
OSSATO DEBORA	P	DAL SANTO MARCO	P
ZORZI ERIK	P	DALL'OSTO STEFANO	P
POZZER GIUSEPPE	P	ZORDAN ANDREA	P
ZORZI WALTER	P		

Presenti 12, Assenti 1

DALLA VECCHIA MANUELA P Assessore Esterno

Assiste alla seduta il VICESEGRETERARIO comunale MORO Dott.ssa DONATA.

Il Sig. CAPOVILLA PIERGILDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto su riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

APERTA la discussione:

Relaziona il Vice Segretario Dott.ssa Donata Moro: si propone al Consiglio Comunale di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2022 dando atto che non si prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

Si precisa che è stata recepita l'operazione di scissione e il trasferimento del ramo "reti ed infrastrutture idriche" di proprietà di Impianti Agno Srl a favore della società Viacqua Spa. Gli effetti contabili della scissione decorrono dal 1° gennaio 2022 e la quota di partecipazione dell'Ente passa da 0,66% a 0,63%.

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CONSIGLIERI PRESENTI N. 12

CONSIGLIERI ASSENTI N. 1

CON VOTI n. 7 favorevoli, n. 5 astenuti (Dal Santo Marco, Dall'Osto Stefano, Zordan Andrea, Zordan Sofia e Dal Santo Diego) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti n. 7 favorevoli, n. 5 astenuti (Dal Santo Marco, Dall'Osto Stefano, Zordan Andrea, Zordan Sofia e Dal Santo Diego) espressi per alzata di mano.

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro: le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 15 della L.124/2015, Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4 comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. 50/2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs 50/2016, con un imprenditore selezionato con modalità di cui all'art. 17 commi 12 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in "società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (..), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTO che, ai sensi del comma 7 del sopracitato art. 4, "sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";

RILEVATO che l'ente con provvedimento di Consiglio Comunale n. 24 del 28 settembre 2017 ha effettuato ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P la Revisione straordinaria delle partecipazioni - Ricognizione delle partecipazioni possedute;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette" e che se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

TENUTO CONTO che in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 c. 2 impone la dismissione ovvero l'adozione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- Società prive di dipendenti e società con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- Necessità di contenere i costi di funzionamento e necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- Società che, nel triennio 2013-2015, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

Per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

"per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016- 2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;"

"il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);"

- Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- Società che non sono riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'art. 4 del T.U.S.P. ovvero che non soddisfano i " requisiti" di cui all'art. 5 c. 1 e 2 del T.U.S.P..

PREMESSO che:

- La legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- Il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATE:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2018 con la quale è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2017 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 18/12/2019 con la quale è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2018 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/12/2020 con la quale è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2019 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 14/12/2021 con la quale è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2020 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 21/12/2022 con la quale è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2021 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016

VERIFICATO che, dopo tali e tanti interventi di revisione delle partecipazioni, il Comune di Cogollo Del Cengio (VI) risulta titolare delle seguenti partecipazioni dirette societarie:

- VIACQUA spa, società sorta a seguito della fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi spa in Acque Vicentine avvenuta in data 31.12.2017: tale società gestisce il servizio idrico integrato;
- ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL: società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti;
- IMPIANTI ASTICO SRL: per tale società si è deliberato - con provvedimento consiliare n° 33 del 27 dicembre 2018 - l'aggiornamento dell'oggetto sociale prevedendo che la stessa in via prevalente abbia ad oggetto la produzione di energia da fonti rinnovabili e che l'organo amministrativo sia rappresentato dall'Amministratore unico o, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;

Ed altresì delle seguenti partecipazioni indirette:

- VIVERACQUA Scarl, partecipata indiretta allo 0,07%, per il tramite di VIACQUA che ne detiene il 12%;

VISTE le linee guida pubblicate dal Dipartimento del Tesoro condivise con la Corte dei Conti aventi ad oggetto "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche - Art. 20 del D. Lgs. n.175/2016"

DATO ATTO, quindi, che delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il Piano di ricognizione periodica delle partecipazioni

pubbliche alla data del 31.12.2022 allegato alla presente, costituito dalle schede compilate secondo le indicazioni fornite dal MEF e dalla Corte dei Conti;

PRECISATO che dalla ricognizione effettuata si conferma il possesso dei requisiti di tutte le società partecipate del Comune di Cogollo del Cengio;

RITENUTO pertanto in attuazione dell'art. 20 del TUSP, di far proprie le risultanze delle verifiche effettuate e di approvarle;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli ai termini dell'art. 49 - 1° comma - del T.U.E.L., D.lgs. 267/2000, espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti di Legge:

- D. Lgs. n.267/2000 e s.m. ed i.;
- D. Lgs. n.33/2013, modificato dal D.lgs. n.97/2016 - art.22;
- Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015);
- Legge n.124/2015 di riforma della Pubblica Amministrazione;
- D. Lgs. n. 175/2016, modificato dal D. Lgs. n.100/2017 - T.U.S.P.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, come risulta dall'Allegato al presente provvedimento, contenente le schede redatte secondo i modelli predisposti dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti sezione autonomie;
- 2) Di dare atto che dalla ricognizione effettuata non si prevede un nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Cogollo del Cengio;
- 3) Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 4) Di stabilire che la presente deliberazione:
 - Sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - Pubblicata sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art.22 del D.lgs.n.33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016;
 - Comunicata, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 - e di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo15 del decreto legislativo 175/2016 alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;
 - Trasmessa al MEF Dipartimento del tesoro tramite l'applicativo "Partecipazioni";
- 5) Di autorizzare modifiche non sostanziali alle schede allegate, qualora se ne ravvisasse la necessità, in sede di caricamento sul sistema informatico – Portale del Tesoro;
- 6) Di attribuire alla presente carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., D.lgs. 267/'00, con separata votazione che dà il seguente risultato:

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CAPOVILLA PIERGILDO

Il VICESEGRETARIO
F.to MORO Dott.ssa DONATA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.

Cogollo del Cengio, li _____

Il Messo Comunale
F.to Nicola Mioni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Cogollo del Cengio, li _____

Il Dipendente Addetto

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

☐ è stata pubblicata per 15 giorni dal _____;

☐ Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art.130 della Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale del Veneto n.22 del 09/11/2003)

Il VICESEGRETARIO
F.to MORO Dott.ssa DONATA

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00);

Cogollo del Cengio, li _____

Il VICESEGRETARIO
F.to MORO Dott.ssa DONATA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' NELLA PUBBLICAZIONE
IN AMBITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Messo Comunale, prima di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale e nell'Albo Pretorio di documenti contenenti dati personali, effettua un contemperamento degli interessi in materia di normativa in tema di trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e obblighi di trasparenza (D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - c.d. Decreto trasparenza). Ciò premesso e lette inoltre le Linee Guide del Garante in materia (Provvedimento del 14/05/2014), in ordine alla regolarità nella pubblicazione del presente provvedimento ritiene di

- Concedere PARERE FAVOREVOLE alla pubblicazione;
- Concedere PARERE NON FAVOREVOLE alla pubblicazione;
- ACQUISIRE PARERE DEL DPO/RPD, previo parere del Responsabile del Servizio;

Cogollo del Cengio, li _____

Il Messo Comunale
Nicola Mioni